



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Allegato alla delibera
C.C. n. 16 del 09/04/2014

Regolamento
*per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei
servizi educativi per la prima infanzia*

(ai sensi della L.R.T. 26/07/2002 n. 32 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del Regolamento 31/07/2013 n. 41/R - Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32)
(Approvato con delibera 16 del 09/04/2014)

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Soggetti interessati
- Art. 5 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
- Art. 6 - Requisiti per l'accreditamento
- Art. 7 - Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento
- Art. 8 - Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento
- Art. 9 - Documentazione utile per la domanda di accreditamento
- Art. 10 - Fasi e tempi del procedimento di accreditamento
- Art. 11 - Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica
- Art. 12 - Forma e contenuti del provvedimento
- Art. 13 - Durata, rinnovo e decadenza
- Art. 14 - Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio
- Art. 15 - Abrogazioni e norma di rinvio



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Art. 1
Oggetto

1. Oggetto del presente regolamento è la materia dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro e successive modificazioni ed integrazioni) e del relativo regolamento attuativo regionale 30 luglio, 2013, n. 41/R (regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della L.R. 26.7.2002, n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia).

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento:
 - a) per autorizzazione al funzionamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato dell'offerta;
 - b) per accreditamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato pubblico dell'offerta.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione, per come definiti dall'articolo 2 del regolamento regionale 41/R - 2013 e in particolare ai seguenti servizi:
 - a) nido d'infanzia;
 - b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 1. spazio gioco;
 2. centro per bambini e famiglie;
 3. servizio educativo in contesto domiciliare;

Art. 4
Soggetti interessati

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche della situazione. Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

2. I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l'accreditamento.

Art. 5

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento regionale 41/R - 2013, con particolare riferimento a:
 - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
 - b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
 - c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
 - d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
 - e) progetto pedagogico e progetto educativo.

Art. 6

Requisiti per l'accreditamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale 41/R - 2013, con particolare riferimento a:
 - a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento e/o dei relativi requisiti;
 - b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal Coordinamento zonale;
 - c) attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 regolamento regionale 41/R - 2013, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 dello stesso regolamento 41/R;
 - d) adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal Coordinamento zonale;
 - e) adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - f) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dal Comune per la rete dei servizi educativi comunali;
 - h) ulteriori requisiti previsti dal Comune per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

Art. 7

Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento

1. Per la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento, devono necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati ed aggiornati dal Coordinamento Provinciale dei SUAP.



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Art. 8

Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

1. Il procedimento di autorizzazione al funzionamento ó della durata massima di 60 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:
 - a) il soggetto, che intenda aprire un servizio educativo, presenta domanda con relativa documentazione al SUAP che, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, la trasmette all'ufficio istruzione, competente per materia;
 - b) l'ufficio istruzione convoca la Conferenza dei servizi nei tempi e con le modalità previste dagli artt. 14 e seguenti della legge 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - c) partecipano alla Conferenza dei servizi:
 1. per il Comune il referente dell'ufficio istruzione, il referente dell'ufficio tecnico urbanistica, il referente del SUAP;
 2. i Vigili del Fuoco per le sole strutture che prevedono la presenza di un numero di persone superiore a 30;
 3. l'azienda USL;
 4. il Coordinamento pedagogico zonale.
 - e) il verbale della Conferenza dei servizi assume valore decisivo tramite il quale l'ufficio istruzione redige la determina di autorizzazione;
 - f) il SUAP provvede al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 160/2010 regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, utilizzando il modello predisposto dal Coordinamento Provinciale dei SUAP.
2. Nel caso in cui venga preliminarmente richiesto il solo parere preventivo di autorizzabilità, il relativo procedimento ó della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:
 - a. il soggetto, che intenda aprire un servizio educativo, presenta la domanda con relativa documentazione al SUAP per ottenere un parere preventivo su progetto;
 - b. il SUAP, convoca la Conferenza dei servizi preventiva nei tempi e con le modalità previste dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90;
 - c. partecipano alla Conferenza dei servizi:
 1. per il Comune il referente dell'ufficio istruzione, il referente dell'ufficio tecnico urbanistica, il referente del SUAP;
 2. i Vigili del Fuoco per le sole strutture che prevedono la presenza di un numero di persone superiore a 30;
 3. l'azienda USL;
 4. il Coordinamento pedagogico zonale.
 - d. la Conferenza dei servizi esprime parere preventivo;
 - e. il SUAP provvede al rilascio del parere preventivo.

Art. 9

Documentazione utile per la domanda di accreditamento

1. Per la presentazione della domanda di accreditamento dovranno necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati ed aggiornati dal Coordinamento Provinciale dei SUAP.



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Art. 10

Fasi e tempi del procedimento di accreditamento

1. Il procedimento di accreditamento ó della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:
 - a) il soggetto, che intenda richiedere l'accREDITAMENTO, può presentare domanda con relativa documentazione al SUAP che, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione all'ufficio istruzione;
 - b) nel caso in cui la richiesta di accreditamento venga presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione (articolo 51, comma 4 del regolamento regionale 41/R-2013), l'accREDITAMENTO è rilasciato con la stessa procedura adottata per il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso viene rilasciato un unico provvedimento conclusivo;
 - c) se la richiesta di accreditamento è presentata separatamente non è necessario ricorrere alla Conferenza dei servizi ma l'ufficio istruzione rilascia la determina di accreditamento;
 - d) il SUAP provvede al rilascio del provvedimento conclusivo.
2. ai fini della presentazione della domanda contestuale di autorizzazione e accreditamento dovranno necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati ed aggiornati dal Coordinamento Provinciale dei SUAP.

Art. 11

Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica

1. Per la verifica dei requisiti dei servizi a titolarità pubblica è istituita a livello zonale, un'apposita Commissione tecnica multi-professionale, di cui all'articolo 50, comma 9 del regolamento regionale n. 41/R - 2013, costituita da:
 - a) un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
 - b) un referente Azienda USL per ogni competenza inerente i diversi ambiti da verificare;
 - c) referenti dell'ufficio istruzione e dell'ufficio urbanistica.
2. La Commissione multi-professionale zonale realizza l'istruttoria valutativa e trasmette gli esiti al responsabile dei Servizi Educativi, a cui è rimessa la responsabilità di conservare la relativa documentazione agli atti.

Art. 12

Forma e contenuti del provvedimento

1. I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento prevedono un dispositivo finale composto da due parti:
 - a) valutazione: comprende l'esito integrato dei giudizi inerenti il rispetto dei requisiti previsti dalla norma. Può contenere eventuali prescrizioni, per le quali deve essere indicato il termine per ottemperare;
 - b) piano di miglioramento: indica, sulla base della valutazione delle aree di criticità riscontrate durante il sopralluogo, contenuti, modalità e tempi di sviluppo del possibile piano di miglioramento del servizio.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Art. 13

Durata, rinnovo e decadenza

1. L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento hanno durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati e scadono il 31 agosto del relativo anno.
2. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al funzionamento o accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al SUAP, il quale provvede alla trasmissione all'ufficio istruzione competente.
3. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza, oppure il dettaglio di ogni variazione eventualmente intervenuta.
4. Nel caso in cui il servizio autorizzato al funzionamento o accreditato non provveda nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma a formalizzare domanda di rinnovo, da ciò si determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o accreditato.

Art. 14

Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio

1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accreditati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine del 15 febbraio di ogni anno.
2. Il Comune valida i dati inseriti entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti nel comma precedente, assegna un termine di 30 giorni per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento.
4. Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
5. Il Comune vigila sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul territorio mediante visite e sopralluoghi tesi a verificare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l'effettiva sussistenza di ogni condizione corrispondente o a seconda dei singoli casi - ai requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento o l'accreditamento.
6. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.
7. Il Comune e l'azienda USL possono concordare e programmare un calendario di sopralluoghi e controlli da effettuarsi in modalità congiunta.
8. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, assegna un termine di 30 giorni per provvedere all'adeguamento, e, ove tale termine non venga rispettato, provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
9. In tutti i casi di grave inadempienza, si dà luogo al provvedimento di sospensione immediata dell'attività del servizio.



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

10. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.
11. La revoca dell'accREDITAMENTO comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

Art. 15

Abrogazioni e norma di rinvio

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti norme regolamentari comunali in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.